

ANAP

Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali

Sede: Via Alberto Mario, 8 – 20149 Milano

Sito: www.fiaweb.it Email: segreteria@fiaweb.it

REGOLAMENTO ELETTORALE

1. Premessa

Il presente documento è considerato regolamento interno all'Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali (ANAP) ed ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri.

I membri eletti rimangono in carica ai sensi dell'art.14 dello Statuto.

E' ammessa la regolazione della posizione associativa fino a 5 (cinque) giorni antecedenti l'Assemblea.

Le deleghe devono essere consegnate al Comitato elettorale in sede di elezione. Sono accettate anche deleghe via e-mail purché inviate al seguente indirizzo elezionianap@fiaweb.it entro e non oltre ventiquattro ore prima della chiusura delle urne.

Sono elettori i soci ordinari in regola col pagamento della quota associativa.

2. Candidature Consiglio Direttivo

Le votazioni avvengono tramite presentazione di liste come da delibera del Consiglio Direttivo del 21 maggio 2012. Ogni lista dovrà essere composta da non meno di 10 (dieci) membri e dovrà essere presentata con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la segreteria associativa (Via Alberto Mario, 8 20149 Milano) almeno 25 (venticinque) giorni prima della data dell'Assemblea.

La lista dovrà possedere un programma di massima, individuare al suo interno le cariche secondo l'articolo 13 dello Statuto ed essere accompagnata da un breve testo di presentazione e da un profilo personale e professionale dei candidati.

La segreteria associativa verifica tempestivamente la condizione di eleggibilità dei candidati all'interno della lista, invia gli eventuali rilievi al candidato presidente che potrà rispondere entro 3 (tre) giorni, e dopo il terzo giorno la segreteria si riserva di ammettere o non ammettere la lista al voto.

Le liste accettate verranno numerate cronologicamente.

Tutte le comunicazioni relative alle liste verranno inviate al candidato Presidente.

3. Candidature Collegio dei Proviviri

Ogni socio elettore può presentare la propria candidatura con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la segreteria associativa almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'Assemblea.

Le candidature dovranno essere accompagnate da un profilo personale e professionale dei candidati.

La segreteria associativa, tempestivamente verificata la condizione di socio eleggibile, ammette o non ammette la candidatura al voto.

Le candidature accettate verranno numerate cronologicamente.

4. Comitato Elettorale

Trascorso il termine utile per la presentazione delle candidature si riunisce il Comitato Elettorale.

Tale Comitato è composto da:

1. Presidente dell' Associazione o suo delegato
2. Due delegati della segreteria associativa
3. Un Elettore cooptato dal Consiglio Direttivo uscente
4. Un membro di ciascuna lista (solo nel caso di pluralità di liste)

Il Comitato Elettorale curerà, in accordo con il Consiglio Direttivo, la predisposizione delle schede, la costituzione del seggio e quanto altro necessario al voto.

5. Elezione

L'elettore ritira una scheda elettorale e le eventuali schede in delega ed esprime in segreto il proprio voto, apponendo il numero di lista per la quale intende votare tra quelle che si sono candidate.

Ogni socio ordinario può esprimere il proprio voto di preferenza ad una sola delle liste presentate.

Si considerano schede nulle quelle con più di un voto.

Nel caso in cui venga presentata una unica lista, la votazione avverrà mediante alzata di mano con voto palese la domenica mattina durante i lavori dell'Assemblea Nazionale, saltando quindi la procedura di votazione tramite scheda elettorale.

6. Scrutinio e proclamazione

Terminate le operazioni di voto (anche con lista unica, nel qual caso verrà redatto il verbale da conservare con l'elenco degli aventi diritto al voto) il Comitato Elettorale procederà allo scrutinio dei risultati e alla stesura di un apposito verbale che sarà conservato dall'Associazione insieme con:

1. l'elenco degli elettori,
2. le schede scrutinate ed assegnate,
3. le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.

Il Comitato Elettorale, non appena in possesso dei dati di rispettiva competenza, provvede a proclamare gli eletti.

Il Comitato Elettorale decide, secondo le norme del presente Regolamento, su qualunque eccezione o incidente relativo alle operazioni affidate e controllate.

Per ogni controversia è referente il Comitato Elettorale.

7. Pubblicità liste e insediamento

Il Comitato Elettorale dà notizia delle candidature mediante apposito comunicato in mailing list e sul sito internet dell'Associazione, parimenti la proclamazione degli eletti e i risultati elettorali saranno pubblicati sul sito internet dell'Associazione. A partire dalla data di tale comunicazione il

nuovo Consiglio risulta operativo e indice la sua prima riunione, in concomitanza della quale avviene l'insediamento.

Nel caso il nuovo Consiglio o un membro del suddetto si rendesse vacante prima dell'insediamento per qualsiasi motivo, il Consiglio procederà a maggioranza a cooptare un nuovo Consigliere tra i soci ordinari, previa verifica dell'eleggibilità del cooptando come da presente regolamento.

La carica di Consigliere o di Probiviro ANAP è incompatibile con il mandato a Consigliere o Probiviro ANA. Nel caso lo stesso soggetto sia eletto in entrambi le liste dovrà procedere entro 15 giorni dall'elezione a comunicare al Presidente e alla Segreteria l'opzione. Entro i successivi 15 giorni all'opzione, o in assenza della stessa, il Presidente attiva la procedura di cooptazione.

A corredo del presente regolamento, si pubblica uno stralcio dello Statuto ANAP.

A.N.A.P.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUDIOPROTESISTI PROFESSIONALI

STATUTO

ART. 7)

1. Sono Organi dell'A.N.A.P.:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) i Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
- d) l'Ufficio di Presidenza;
- e) il Consiglio Direttivo;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
- i) il Comitato Indipendente per l'elaborazione delle Linee Guida di cui alla L. 8 marzo 2017 n. 24

2. I componenti degli organi dell'associazione, i legali rappresentanti, gli amministratori nonché chiunque altro rappresenti presso istituzioni italiane ed estere l'associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato per fatti o comportamenti connessi all'attività dell'associazione e se già eletti o nominati decadono.

ART. 8)

1. L'assemblea dell'A.N.A.P. è composta dagli operatori di cui all'art. 3 del presente Statuto.
2. Ogni Socio in regola con il versamento dei contributi associativi ha diritto ad un voto.
3. Ciascun socio potrà farsi rappresentare per delega in Assemblea da altro socio. E' ammessa la delega per la partecipazione alle assemblee, sempreché redatta in modo completo su apposito modulo predisposto dall'A.N.A.P.
4. La partecipazione per delega alle assemblee è ammessa nel rispetto delle regole determinate con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo.

ART. 9)

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie, e vengono convocate dal Presidente dell'A.N.A.P. o da chi ne fa le veci.
2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata di norma una volta l'anno mediante lettera da spedire a ciascun socio anche per PEC o mail semplice almeno quindici giorni prima del giorno

fissato per l'adunanza e contestuale pubblicazione dell'avviso sull'organo di categoria o sul sito web dell'Associazione.

3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le modalità di cui al punto 2, quando il Presidente o l'Ufficio di Presidenza o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su richiesta motivata del Collegio dei Probiviri, oppure su richiesta di un numero di soci che rappresentino almeno un decimo dei voti attribuibili e che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno.

5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero di soci, il Presidente vi deve provvedere entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, in difetto la convocazione verrà effettuata, entro i dieci giorni successivi, dal Collegio dei Probiviri.

6. In caso di particolare urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente con preavviso di almeno sette giorni.

7. L'Assemblea elegge il Suo Presidente, un minimo di tre ed un massimo di cinque scrutatori, ed il Segretario che può essere scelto anche tra le persone estranee ai componenti dell'Assemblea.

ART. 10)

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti attribuibili. Sono valide in seconda convocazione, che può aver luogo anche nella stessa giornata, qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa. Trattando la questione dei casi di parità nelle votazioni al punto 2.

2. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente dell'Associazione; in quelle segrete si ripete la votazione e, se fosse confermata la parità, la proposta si intende respinta.

3. Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni - scrutinio segreto o scrutinio palese - salvo che i portatori di un quinto dei voti attribuibili richiedano che si adotti un metodo diverso da quello stabilito, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.

4. Alle elezioni delle cariche e degli organi sociali si procede con votazione segreta, In caso di parità di voto, si effettuerà apposito sorteggio.

ART. 11)

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) stabilisce gli indirizzi di politica associativa;
- b) elegge, a scrutinio segreto, ogni triennio, tra i soci di cui all'art. 3 comma 2, i membri componenti il Consiglio Direttivo;
- c) elegge ogni triennio tra i soci, tre membri effettivi e quattro supplenti componenti il Collegio dei Probiviri;
- d) approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dall'A.N.A.P.;

e) approva il bilancio preventivo e la misura dei contributi;

f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

a) le modifiche del presente Statuto;

b) lo scioglimento dell'A.N.A.P.;

c) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;

- d) su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi riterranno di sottoporre ad essa;
- e) in composizione integrata ai sensi dell'art. 23 che segue, la nomina del Comitato (come in seguito definito)..

ART. 12)

1. Le cariche sociali non sono retribuite ed hanno la durata di tre anni, salvo le dimissioni o decadenza verificatesi per l'assenza del titolare da due sedute consecutive dell'Organo di cui è componente, senza giustificato motivo; la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 13)

1. Il Consiglio Direttivo dell'A.N.A.P. è composto da un massimo di 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. Al fine di salvaguardare e garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'ANAP, il Consiglio non può essere composto per oltre 1/3 da membri che appartengano e/o prestino la propria opera e/o collaborazione ad altro comune unitario centro di interessi.

2. In caso di vacanza di un membro del Consiglio, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione ricorrendo di norma, ove compatibile, al primo dei non eletti.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'A.N.A.P., che lo presiede, ogni volta che questi lo ritenga opportuno e tutte le volte che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Probiviri.

4. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri, il Presidente deve dare seguito alla richiesta entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, in difetto vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Probiviri.

5. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

6. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo PEC o mail semplice o via fax con preavviso di almeno tre giorni.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo presiedute dal Presidente, o in assenza dal Vice Presidente, sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri in carica

8. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

9. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che non richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti.

10. Delle riunioni Consiliari viene redatto verbale a cura del Segretario che dovrà sottoscriverlo insieme al Presidente.

ART. 14)

1) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili; la carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco Revisore dei Conti e di Probiviro. Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni di metà più uno dei consiglieri.

2) Al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta. Spetta però il rimborso delle spese effettuate nell'interesse e per conto dell'Associazione, escluse quelle relative alle Assemblee.

3) Decadono dalla carica i legali rappresentanti, i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri, il Segretario Generale che abbiano subito sentenze di condanna penali passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

4) Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, svolge le attività allo stesso attribuite dal presente statuto e comunque:

- a) elegge al proprio interno, mantenendo facoltà di revoca, il Presidente e due Vice Presidenti di cui uno Vicario che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento. Nell'elezione si ottempera al criterio che dei tre eletti non più di due possano appartenere ad altro comune unitario centro di interessi;
- b) elegge il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti di cui mantiene facoltà di revoca;
- c) detta i criteri dell'azione dell'A.N.A.P.;
- d) predispose annualmente la relazione politica, prende visione delle relazioni finanziarie e redige il documento da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- e) stabilisce la misura delle quote associative e dei contributi dovuti dai soci;
- f) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale dell'A.N.A.P., che partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera dello stesso Consiglio Direttivo;
- g) delibera l'istituzione e regola i Comitati di Coordinamento Territoriali mantenendone facoltà di scioglimento;
- h) redige e adotta i regolamenti interni di cui con solerzia ragguaglia i soci;
- i) redige il Codice Deontologico da sottoporre, per l'approvazione e l'adozione, all'assemblea generale. Il Codice Deontologico dovrà prevedere sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere; autonomia dell'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari e garanzia di diritto di difesa nel procedimento disciplinare che sarà reso pubblico attraverso il sito web ufficiale o mediante pubblicazione sull'organo di categoria.
- j) regola la formazione continua e l'aggiornamento continuo a cui sono tenuti per statuto gli associati;
- k) delibera inappellabilmente la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per due sedute consecutive;
- l) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare o immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- m) delibera di agire o resistere in giudizio a tutela degli interessi dell'associazione e dei propri associati.

Milano, 10 settembre 2018

Il Presidente ANAP
Gianni Gruppioni

Il Segretario Nazionale
Corrado Canovi